



30744-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3084/2018

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Cron. 30744
 Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - Rep.
 Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Ud. 03/03/2021
 Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - CC
 Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3084-2018 proposto da:


AQUINO GIUSEPPE, AMURA MARIANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SESTO RUFO, 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ERCOLE MOSCARINI, rappresentati e difesi dagli avvocati RAFFAELE PIGNATARO, ANNA ORLANDO;

- ricorrenti -**contro**

AZIENDA SPECIALE AMBIENTE REALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato MARZIA ROSITANI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE MANFRELOTTO;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 5596/2017 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 13/07/2017 R.G.N. 65/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott.
FABRIZIO AMENDOLA.



RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 13 luglio 2017, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale, pur accertando l'illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati da Giuseppe Aquino e Marianna Amura con l'Azienda Speciale "Ambiente Reale", esercente il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti per il Comune di Boscoreale, in data 2 novembre 2009, aveva escluso la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed aveva condannato l'azienda al pagamento di una somma equitativamente parametrata a 4 mensilità di retribuzione in favore di ciascun lavoratore;

2. la Corte, in sintesi, richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di società *in house* ed esaminato lo statuto dell'azienda e la delibera comunale istitutiva, ha valorizzato: il carattere strumentale dell'azienda speciale "riconducibile interamente al Comune di Boscoreale"; la "ingerenza degli organi comunali nella direzione della società ... assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici"; la circostanza che "la costituzione dei rapporti di lavoro del personale, pur avendo natura privatistica, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 (art. 24 Statuto)"; ne ha tratto il convincimento circa "l'inapplicabilità della sanzione della conversione a tali rapporti di lavoro equiparati, quanto alla loro stabilizzazione, ai principi che permeano il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione"; "considerando i parametri dell'art. 32 legge n. 183/2010", la Corte ha anche confermato la statuizione sulla quantificazione dell'indennità risarcitoria;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Aquino e Amura con 2 motivi, cui ha resistito l'Azienda Speciale "Ambiente Reale" con controricorso;

4. in data 19 dicembre 2019 è stata depositata in cancelleria, ad opera dei ricorrenti personalmente, documentazione inammissibile in quanto esorbitante i limiti e le modalità poste dall'art. 372 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione del d. lgs. n. 368 del 2001 e del d. lgs. n. 165 del 2001, criticando diffusamente l'assunto dei giudici del

merito "in relazione all'impossibilità di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato";

2. la censura non può trovare accoglimento, in quanto la decisione impugnata è conforme agli orientamenti di questa Corte in materia;

in generale è pacifico che le aziende speciali, previste e disciplinate dall'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono enti strumentali del Comune, istituiti per l'esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e destinati a rimanere in vita fino a quando permanga la relativa scelta; nonostante il riconoscimento, per ragioni funzionali, della personalità giuridica e della capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine, costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale, sicché gli atti emanati configurano determinazioni riferibili all'ente territoriale che incide, oltretutto, sui processi decisionali dell'azienda speciale attraverso un'ampia ingerenza negli atti gestionali e organizzativi e una penetrante azione di controllo (Cass. n. 15105 del 2005); quindi è stato statuito che all'assunzione del lavoratore a termine presso un'azienda speciale comunale, ancorché successivamente trasformata in società per azioni, si applica l'art. 5 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, conv. in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il cui vigore è confermato dall'art. 8 del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, conv. in legge 7 luglio 1980, n. 299, che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a tempo determinato da parte di province, comuni, consorzi e rispettive aziende, esclude che il rapporto sia suscettibile di convertirsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tale disciplina è compatibile anche con la regolamentazione delle aziende speciali, dettata dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (cfr. Cass. SS.UU n. 26939 del 2014);

in tema, poi, di società cd. "in house", il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato (Cass. n. 21378 del 2018); ancora più di recente è stato acclarato che in tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione

adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità -, deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità (Cass. n. 19925 del 2019);

3. il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 32 l. n. 183/2010, in relazione all'art. 8 della l. n. 604/66, nonché dell'art. 115 c.p.c., in riferimento agli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe liquidato l'indennità prevista dalla prima disposizione senza adeguata motivazione;

4. la censura non può trovare accoglimento;

con indirizzo consolidato mutuato dall'analoga valutazione per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 8, l. n. 604 del 1966, questa Corte ha chiarito che sulla misura dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in caso di illegittima opposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo non è censurabile per violazione di legge, ma solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. n. 1320 del 2014), per cui risulta inammissibile il motivo che prospetti - come nella specie - una violazione di legge "poiché escluso dalla possibilità impugnatoria della statuizione relativa alla determinazione della indennità in questione" (in termini, Cass. n. 25484 del 2019);

5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto poi della sussistenza, per i ricorrenti, dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 5.250,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo

a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 3 marzo 2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



29 OTT 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarresi

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

IL CANCELLIERE ESPERTO
Vincenzo Pio Massimiliano Giambarresi